



COMUNE DI CASTELLANA GROTTA

Provincia di Bari

I SERVIZIO

SEGRETERIA GENERALE - RISORSE UMANE

DETERMINAZIONE N. 21 del 04/02/2013

Raccolta Ufficiale

N. 14

del 20/02/2013

OGGETTO: Dipendente G.R. – Art. 11 CCNL comparto Regioni Autonomie Locali, sottoscritto in data 14.9.2000 – Aspettativa per motivi personali – Concessione.

IL RESPONSABILE

Premesso:

che con nota del 31.01.2013, acclarata al protocollo generale dell'Ente in data 04.01.2013, la Sig.ra G.R., dipendente a tempo indeterminato (part-time) di questo Ente, ha chiesto, ai sensi dell'art. 11 del CCNL – comparto Regioni Autonomie Locali – sottoscritto in data 14.9.2000, la concessione di un periodo di aspettativa a partire dal 04 febbraio 2013 e fino al 29 marzo 2013, fatte salve le prescrizioni tutte relative e conseguenti alla citata norma”;

che l'art. 11 del CCNL – comparto Regioni Autonomie Locali – sottoscritto in data 14.9.2000, al comma 1, espressamente prevede che *“Al dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che ne faccia formale e motivata richiesta possono essere concessi, compatibilmente con le esigenze organizzative o di servizio, periodi di aspettativa per esigenze personali o di famiglia, senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità, per una durata complessiva di dodici mesi in un triennio da fruirsi al massimo in due periodi”*;

che ricorrono tutte le condizioni affinché la dipendente G.R. possa fruire del periodo di aspettativa come richiesto, non avendo usufruito nell'ultimo triennio di ulteriori periodi di aspettativa non retribuita;

che a fronte dell'istanza suddetta, il Responsabile del III Servizio, cui è assegnata la dipendente G.R., ha espresso il proprio “nulla-osta” alla concessione del periodo di aspettativa per motivi personali, così come richiesto dal dipendente stesso;

dato atto, quindi:

- che l'aspettativa per motivi personali o familiari non è retribuita ed il relativo periodo non concorre né alla maturazione dell'anzianità di servizio né alla maturazione delle ferie (art. 11 CCNL 14.9.2000);

- che, nel caso in cui vengano meno i motivi che giustificano la concessione del periodo di aspettativa, la stessa può essere revocata sia da parte del lavoratore, con il rientro volontario in servizio, sia da parte dell'Amministrazione, con invito al dipendente a riprendere servizio entro un termine appositamente fissato (art. 14 CCNL 14.9.2000);

ritenuto, quindi, per quanto sopra esposto, di poter accogliere l'istanza della dipendente G.R. e per l'effetto, ricorrendone tutti i presupposti, concedere, ai sensi del già richiamato art. 11

del CCNL – comparto regioni e autonomie locali – sottoscritto in data 14.9.2000, al citato dipendente un periodo di aspettativa, senza retribuzione, per motivi personali, con decorrenza dal 04 febbraio 2013 al 29 marzo 2013;

visto il D.Lgs. n. 267/2000 – Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli enti Locali;

visto il vigente Statuto Comunale

visto, in proposito, i CCNL del Comparto Regioni-Autonomie Locali, vigenti nel tempo ed in particolare gli artt. 11 e 14 del CCNL sottoscritto in data 14.9.2000;

DETERMINA

1 di dare atto che le premesse del presente provvedimento costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, intendendosi qui riportate e trascritte;

2 di accogliere l'istanza della sig.ra G.R., dipendente a tempo indeterminato (part-time) di questo Ente e, per l'effetto, ricorrendone tutti i presupposti, concedere, ai sensi dell'art. 11 del CCNL – comparto Regioni e Autonomie Locali – sottoscritto in data 14.9.2000, al citato dipendente un periodo di aspettativa, senza retribuzione, per motivi personali, con decorrenza dal 04 febbraio 2013 al 29 marzo 2013;

3 di dare atto che il periodo di aspettativa per motivi personali concesso alla dipendente sig.ra G.R. non è retribuito e che non concorre né alla maturazione dell'anzianità di servizio né alla maturazione delle ferie;

4 di dare atto, altresì, che, nel caso in cui vengano meno i motivi che giustificano la concessione del periodo di aspettativa di cui al presente atto, la stessa può essere revocata sia da parte del lavoratore, con il rientro volontario in servizio, sia da parte dell'Amministrazione con invito al dipendente a riprendere servizio entro un termine appositamente fissato;

5 di trasmettere copia del presente provvedimento alla sig.ra G.R., dipendente a tempo indeterminato (part-time) di questo Ente ed al Responsabile III e IV Servizi per opportuna conoscenza per quanto di competenza;

Il presente atto viene trasmesso alla Segreteria per la raccolta ufficiale e per la pubblicazione all'Albo Pretorio on line del sito istituzionale del Comune di Castellana Grotte consultabile all'indirizzo www.comune.castellanagrotte.ba.it/.

Eseguita revisione finale

Il Redattore
u.s./g.c.

f.to Rag. Renato Contento

Visto ai sensi dell'art. 151, c.4, del D.Lgs 18.08.2000, n. 267, in data 04/02/2013 si attesta la relativa copertura finanziaria.

Impegno **0000**
Liquidazione **0000**

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to dott.ssa Maria Grazia Abbruzzi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Registro albo n.252

Copia della presente determinazione è stata pubblicata in data odierna all'albo pretorio on line del Comune di Castellana Grotte e vi rimarrà per cinque giorni consecutivi.

Castellana Grotte, 20 febbraio 2013

Il Responsabile della Pubblicazione
f.to sig.ra Natalia Tanzarella